



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 luglio 2018:

LEGGE 30 LUGLIO 2018 n.93

LEGGE SU CREDITI MONOFASE E CREDITI D'IMPOSTA ALLE BANCHE

Art.1

(Azione di responsabilità)

1. Lo Stato, per il tramite dell'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, esercita l'azione di responsabilità di cui all'articolo 56, comma 4 e all'articolo 64 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche ed integrazioni in caso di somme iscritte a ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche di importo superiore a euro 200.000,00 contenute in cartella esattoriale scaduta da almeno ventiquattro mesi e per la quale non siano pendenti ricorsi giurisdizionali o siano in essere dilazioni di pagamento.
2. L'azione di responsabilità, di cui al precedente comma, è autorizzata dal Congresso di Stato valutato il parere vincolante dell'Avvocatura dello Stato in merito.
3. E' fatta salva la possibilità da parte dell'Ecc.ma Camera di promuovere l'azione di responsabilità anche per somme inferiori a quella stabilita dal comma 1.
4. L'azione di responsabilità di cui al comma 1 è promossa dall'Avvocatura dello Stato, legittimata all'esercizio dell'azione nell'interesse di tutti i creditori delle somme iscritte a ruolo.
5. All'articolo 117 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 è aggiunto il seguente comma 1-bis:
"1-bis. Le azioni di cui al comma 1 esercitate nell'interesse dell'Ecc.ma Camera o degli Enti Pubblici si prescrivono nel termine di cinque anni a far data dal compimento dell'atto che dà luogo alla controversia."

6. Con apposito decreto delegato, da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno, previo apposito riferimento in Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione, da parte del Segretario di Stato competente, viene stabilito l'importo delle somme iscritte a ruolo ai sensi della Legge 20 maggio 2004 n.70 e successive modifiche sulla cui base lo Stato esercita l'azione di responsabilità di cui al precedente comma 1.

Art.2
(Anagrafica Debitori)

1. Il Servizio Esattoria Unica entro il mese di febbraio di ogni anno pubblica, secondo modalità da attuarsi con proprio regolamento ed in modalità informatizzata, i dati dei debitori di somme iscritte a ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche, scadute al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello precedente la pubblicazione ed il cui debito a ruolo superi l'importo di euro 20.000,00.
2. Non sono oggetto di pubblicazione i debiti non definitivi, per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali o siano in essere dilazioni di pagamento. A tal fine è onere del debitore comunicare la pendenza di eventuali ricorsi.
3. Su richiesta dell'interessato il Servizio Esattoria Unica provvede all'aggiornamento della posizione debitoria qualora intervenga il pagamento o la dilazione prima della pubblicazione annuale dell'elenco dei debitori attraverso la cancellazione del dato dall'elenco pubblico, senza possibilità di visualizzazione dello storico.

Art.3
(Modifiche al Decreto Delegato 27 febbraio 2015 n.24)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Delegato 27 febbraio 2015 n.24 è così modificato:
"1. La Commissione è composta da:
 - Direttore Ufficio Tributario o Funzionario suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - Dirigente Ufficio Attività di Controllo o Funzionario suo delegato;
 - Dirigente dell'Ufficio Centrale di Collegamento o Funzionario suo delegato."
2. Il comma 1 dell'articolo 5, lettera c) del Decreto Delegato 27 febbraio 2015 n.24 è così modificato:
"c) l'applicazione, qualora accerti irregolarità nelle transazioni commerciali, di una sanzione pecuniaria amministrativa in percentuale del 3,5% sull'imponibile delle transazioni contestate."
3. Al Decreto Delegato 27 febbraio 2015 n.24 è aggiunto il seguente articolo:

"Art.9-bis
(Definizione del principio di consapevolezza e ordinaria diligenza)

1. La Commissione per la verifica del diritto al rimborso entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma emana apposita circolare ove sono indicati i criteri di definizione oggettiva del principio di consapevolezza e ordinaria diligenza dell'operatore economico sammarinese ai fini della valutazione di regolarità delle operazioni commerciali.
2. Il rispetto di tali criteri costituisce elemento presuntivo di ordinaria diligenza da parte del contribuente ai fini del procedimento amministrativo di revoca del rimborso delle imposte

indirette versate. La Commissione di cui al comma precedente provvede annualmente all'aggiornamento o conferma dei suddetti criteri.”.

Art.4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 30 luglio 2018/1717 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Stefano Palmieri – Matteo Ciacci

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti